

275. Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 3314 (XXIX) del 14 dicembre 1974. *Dichiarazione sulla definizione di aggressione.*

Il 14 dicembre 1974 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottava, senza voto, la risoluzione 3314 (XXIX) alla quale era allegata una Dichiarazione sulla definizione di aggressione<sup>2</sup>. Veniva così portato a termine da parte dell'Assemblea, sia pure con una dichiarazione priva di efficacia vincolante, il compito di specificare la nozione di « aggressione » indicata — oltre che nell'art. 1, par. 1, laddove tra i fini delle Nazioni Unite è richiamato quello di « reprimere gli atti di aggressione » — nell'art. 39 della Carta come uno dei presupposti affinché il Consiglio di sicurezza possa agire in applicazione del capitolo VII per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale adottando misure non implicanti o anche implicanti l'uso della forza militare.

La Dichiarazione anzitutto definisce l'aggressione come « l'uso della forza armata da parte di uno Stato nei confronti della sovranità, dell'integrità territoriale e dell'indipendenza politica di un altro Stato, o in qualsiasi altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite, come stabilita nella presente Definizione ». Ai sensi dell'art. 2 « l'uso per primo della forza armata da parte di uno Stato in violazione della Carta delle Nazioni Unite costituisce *prima facie* la prova di un atto di aggressione, anche se il Consiglio di sicurezza può, in conformità della Carta, concludere che una determinazione che sia stato commesso un atto di aggressione non sia giustificata alla luce di altre circostanze rilevanti, compreso il fatto che gli atti in questione o le loro conseguenze non siano sufficientemente gravi ».

Tra gli atti che secondo la Dichiarazione costituiscono aggressione vi sono, ai sensi dell'art. 3, « a) l'invasione o l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato, o qualsiasi occupazione militare, comunque temporanea, derivante da tale invasione o attacco, o qualsiasi annessione attraverso l'uso della forza del territorio di un altro Stato o di una sua parte; b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o l'uso di qualsiasi arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato; c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato; d) un attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze di terra, di mare o aeree, o contro la flotta marina o aerea, di un altro Stato; e) l'uso delle forze armate di uno Stato che si trovano entro il territorio di un altro Stato con il consenso dello Stato ricevente, in violazione delle condizioni previste nel consenso o qualsiasi estensione della loro presenza in tale territorio oltre il termine del consenso; f) l'azione di uno Stato consistente nel consentire che il suo territorio, che sia stato messo a disposizione di un altro Stato, venga usato da tale Stato per perpetrare un atto di aggressione contro uno Stato terzo; g) l'invio da parte o per conto di uno Stato di bande armate, gruppi, irregolari o mercenari, che commettono atti di forza armata contro un altro Stato di tale gravità da rientrare negli atti sopra elencati ».

L'art. 4 precisa che « gli atti elencati sopra non sono esaustivi e il Consiglio di sicurezza può stabilire che altri atti costituiscono aggressione ai sensi delle disposizioni

<sup>2</sup> In *YUN.*, 1974, vol. 28, pp. 846-848.

della Carta ». Ne consegue che il Consiglio possa non considerare come aggressione un atto qualificato come tale dalla Dichiarazione e, all'inverso, possa invece considerare come aggressione atti che non lo sono secondo la Dichiarazione. In altri termini, la Dichiarazione non incide sull'art. 39 e sulle competenze del Consiglio di sicurezza, prevedendo tra l'altro che la definizione di aggressione non possa « ampliare o ridurre la portata della Carta, comprese le sue disposizioni concernenti casi nei quali l'uso della forza è lecito » (art. 6).

L'art. 5 sottolinea che « nessuna considerazione di qualsiasi natura, politica, economica, militare o di altro tipo, può essere utilizzata come giustificazione per l'aggressione » (par. 1) e che « una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace internazionale » e « dà luogo alla responsabilità internazionale » (par. 2). Inoltre « nessuna acquisizione territoriale o speciale vantaggio derivante da un'aggressione è o sarà riconosciuta come lecita » (par. 3).

Ai sensi dell'art. 7 la Dichiarazione, e in particolare l'art. 3, non può in ogni caso « pregiudicare il diritto all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza dei popoli privati con la forza di tale diritto e richiamato nella Dichiarazione sui principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni Unite, particolarmente i popoli sottoposti a regime coloniale o razzista o ad altre forme di dominio straniero; né il diritto di tali popoli a lottare a tal fine e a richiedere e ricevere sostegno, in conformità dei principi della Carta e in conformità della suddetta Dichiarazione ».

276. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 27 giugno 1986 nel caso delle *Attività militari e paramilitari degli Stati Uniti in Nicaragua e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti) (merito)*.

Nella sentenza sulle *Attività militari e paramilitari in Nicaragua e contro il Nicaragua*<sup>3</sup> la Corte si è altresì soffermata a determinare « la sostanza delle norme consuetudinarie relative all'uso della forza nelle relazioni internazionali applicabili alla controversia » ad essa sottoposta. Al riguardo, la Corte ha rilevato che secondo gli Stati Uniti « le norme del diritto internazionale generale e consuetudinario, e quelle della Carta delle Nazioni Unite, sono in effetti identiche » tanto da « impedire alla Corte di applicare questo diritto consuetudinario in quanto indistinguibile dal diritto convenzionale multilaterale » che la stessa « non deve applicare ». « Nella loro contro-memoria sulla giurisdizione e sull'ammissibilità » gli Stati Uniti infatti « affermano che: "l'art. 2, par. 4, della Carta è il diritto internazionale generale e consuetudinario" », citando « con approvazione un'osservazione della Commissione di diritto internazionale », secondo la quale « la grande maggioranza dei giuristi internazionali sostiene oggi senza esitazioni che l'art. 2, par. 4... dichiara autoritativamente il moderno diritto consuetudinario riguardante la minaccia o l'uso della forza ». Peraltro, gli Stati Uniti « osservano che il Nicaragua ha accolto quest'opinione » laddove « uno dei suoi difensori ha assertedo che in effetti i pubblicisti considerano generalmente che l'articolo 2,

<sup>3</sup> *Supra*, § 53.

paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite» costituisce «un'incarnazione dei principi generali esistenti del diritto internazionale». In breve, ad avviso degli Stati Uniti «è... inconcepibile» che la Corte «possa considerare la liceità di un preteso uso della forza armata senza riferirsi alle fonti principali del diritto internazionale rilevante — art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite». Quanto al Nicaragua, a giudizio della Corte, «l'unica sfumatura di differenza meritevole di segnalazione si rileva nella sua opinione» secondo cui «in certi casi la norma di diritto consuetudinario non è necessariamente identica nel contenuto e nel modo di applicazione alla norma patrizia». In buona sostanza quindi, secondo la Corte, «entrambe le Parti ritengono che i principi relativi all'uso della forza incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, nell'essenziale, corrispondano «a quelli che si ritrovano nel diritto internazionale consuetudinario», concordando sul fatto che «il principio fondamentale in questa materia si trova espresso nei termini impiegati nell'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite». Essi «accettano di conseguenza un obbligo patrizio di astenersi nei loro rapporti internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza» (§§ 187-189).

Conosciamo, la Corte ha ritenuto opportuno «assicurarsi dell'esistenza, nel diritto internazionale consuetudinario, di una *opinio juris* riguardo al carattere vincolante di tale astensione», precisando che «l'*opinio juris* può, sia pure con tutta la dovuta cautela, essere dedotta, tra l'altro, sia «dall'attitudine delle Parti» che «dall'attitudine degli Stati nei confronti di alcune risoluzioni dell'Assemblea generale», in particolare «della risoluzione 2625 (XXV)» intitolata «Dichiarazione di principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni Unite». A giudizio della Corte, «l'effetto del consenso al testo di tali risoluzioni non può essere inteso come meramente quello di una "reiterazione o delucidazione" dell'impegno patrizio assunto nella Carta»; al contrario, «esso può essere inteso come un'accettazione della validità della norma» ovvero «della serie di norme dichiarate dalla risoluzione e considerate in se stesse». Ne deriva che «il principio del non-uso della forza... può così essere considerato come un principio di diritto internazionale consuetudinario» che non risulta «condizionato come tale dalle disposizioni relative alla sicurezza collettiva o alle facilitazioni o ai contingenti armati da fornire ai sensi dell'art. 43 della Carta». In altre parole, «l'attitudine menzionata potrebbe quindi apparire come l'espressione di un'*opinio juris* rispetto a tale norma (o serie di norme)», considerare «ormai indipendentemente dalle disposizioni... alle quali essa è soggetta sul piano convenzionale della Carta». In riferimento agli Stati Uniti, la Corte ha constatato che «un tale valore di *opinio juris* può essere attribuito» in particolare «all'approvazione da essi dato alla risoluzione della Sesta Conferenza Inter-americana (18 febbraio 1928) che condannava l'aggressione» e «alla ratifica della Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati (26 dicembre 1933)», il cui «articolo 11 impone l'obbligo di non riconoscere gli acquisti territoriali o i vantaggi speciali ottenuti per mezzo della forza». Inoltre, «altrettanto significativa è l'accettazione», da parte del suddetto Stato, «del principio del divieto dell'uso della forza» contenuto «nella dichiarazione sui principi che Regolano le mutue relazioni degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa» in virtù della quale «gli Stati partecipanti "si astengono nelle loro mutue relazioni, nonché nelle loro relazioni internazionali in generale"» dalla minaccia o dall'uso della forza. «L'accettazione di un testo in questi termini» secondo la Corte, «conferma l'esistenza di una *opinio juris* degli Stati partecipanti che

proibisce l'uso della forza nei rapporti internazionali». La Corte ha aggiunto che «un'ulteriore conferma della validità del principio del divieto dell'uso della forza espresso nell'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite» in termini di «diritto internazionale consuetudinario» si ricava dal fatto che «che i rappresentanti degli Stati menzionati spesso tale principio non soltanto come un principio di diritto internazionale consuetudinario» ma altresì «come un principio fondamentale o essenziale di tale diritto». Peraltro, la Corte ha rilevato che «la Commissione di diritto internazionale», durante «il suo lavoro sulla codificazione del diritto dei trattati», ha dichiarato che «"il diritto della Carta concernente il divieto dell'uso della forza costituisce in se stesso un cospicuo esempio di una norma di diritto internazionale che ha il carattere dello *ius cogens*"». Lo stesso Nicaragua ha dichiarato che «il principio del divieto dell'impiego della forza sancito dall'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite "è attualmente riconosciuto come *ius cogens*"»; analogamente, gli Stati Uniti «hanno ritenuto sostanziale la citazione delle opinioni dei giuristi secondo cui tale principio» è un «"principio di *ius cogens*"» (§§ 188-190).

La Corte ha poi affermato, «riguardo ad alcuni aspetti particolari del principio in questione», che risultava «necessario distinguere le forme più gravi di uso della forza (quelle costituenti un attacco armato) dalle altre meno gravi», osservando che «nel determinare la norma giuridica applicabile a queste ultime» è possibile «ancora riferirsi alle disposizioni contenute» nella risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea generale, la cui adozione da parte degli Stati «fornisce un'indicazione della loro *opinio juris* sul diritto internazionale consuetudinario» in materia. A tale proposito, la Corte ha infatti evidenziato che il summationato testo «accanto ad alcune descrizioni che possono riferirsi all'aggressione... ne comprende altre che si riferiscono soltanto alle forme meno gravi di uso della forza»; inoltre «nella parte di questa stessa risoluzione riguardante il principio del non intervento negli affari rientranti nella giurisdizione nazionale degli Stati» viene stabilito che «tutti gli Stati devono... astenersi dall'organizzare, appoggiare, fomentare, finanziare, incoraggiare o tollerare attività armate sovversive o terroristiche» volte a «mutare con la violenza il regime di un altro Stato, come pure dall'intervenire nelle lotte interne di un altro Stato». Ancora, «nel contesto del sistema inter-americano» secondo la Corte, «questo approccio può essere riportato almeno al 1928 (Convenzione sui diritti e doveri degli Stati in caso di guerra civile, art. 1, par. 1)» ed è «stato confermato dalla risoluzione 78 adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati Americani il 21 aprile 1972» (§§ 191-192).

In un passaggio successivo della sentenza, la Corte ha affermato che «la norma generale che proibisce la forza ammette alcune eccezioni», soffermandosi, «alla luce degli argomenti presentati dagli Stati Uniti per giustificare gli atti dei quali sono accusati dal Nicaragua», sul «contenuto del diritto di legittima difesa, e più particolarmente del diritto di legittima difesa collettiva». Sul punto, la Corte ha osservato che «nel testo dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, il diritto naturale (o "diritto inerente") che ogni Stato possiede in caso di attacco armato, copre la legittima difesa sia collettiva che individuale». Ad avviso della Corte, quindi «la Carta stessa... attesta l'esistenza del diritto di legittima difesa collettiva nel diritto internazionale consuetudinario». Inoltre, la Corte ha rilevato che «come la formulazione di alcune dichiarazioni dell'Assemblea generale adottate dagli Stati» palesano «il riconoscimento da parte di questi ultimi del principio del divieto della forza come materia di diritto internazionale consuetudinario» alcune «delle formulazioni

in quelle dichiarazioni operano similmente rispetto al diritto di legittima difesa». Per quanto concerne le «caratteristiche che regolano il diritto di legittima difesa», la Corte ha notato che, «poiché le Parti ritengono che l'esistenza di tale diritto sia dimostrata sul piano del diritto internazionale consuetudinario», le stesse «si sono soffermate sulle condizioni che disciplinano il suo uso». La Corte ha altresì notato che, «alla luce delle circostanze nelle quali la controversia è sorta», le Parti controventanti «hanno fatto leva soltanto sul diritto di legittima difesa nel caso di un attacco armato che sia stato già sferrato» senza sollevare «la questione della liceità della risposta ad un'imminente minaccia di attacco armato»; di conseguenza essa non ha ritenuto necessario «esprimersi su tale questione». Per di più, la Corte ha constatato che «le Parti sono... d'accordo nel sostenere che la liceità della risposta all'attacco dipende dal rispetto dei criteri di necessità e di proporzionalità delle misure adottate in legittima difesa» (§§ 193-194).

Ciò premesso, la Corte si è soffermata a «definire le specifiche condizioni che devono essere soddisfatte» per l'esercizio alla legittima difesa, «in aggiunta alle condizioni di necessità e di proporzionalità alle quali le Parti si sono riferite». La Corte ha precisato che «nel caso della legittima difesa individuale l'esercizio di tale diritto spetta allo Stato che sia stato vittima di un attacco armato» e che «l'invocazione della legittima difesa collettiva naturalmente non elimina le esigenze di tale condizione». Secondo la Corte inoltre sembrerebbe esserci «un accordo generale sulla natura degli atti che possono essere considerati come attacchi armati»: in particolare, «può ritenersi che un attacco armato debba essere inteso come comprendente non soltanto un'azione da parte di forze armate regolari attraverso un confine internazionale» ma anche «l'invio da parte o per conto di uno Stato di bande armate, gruppi, irregolari o mercenari» i quali «comettono atti di forza armata contro un altro Stato di tale gravità da equivalere (tra l'altro) ad un effettivo attacco armato condotto da forze regolari» o «ad un sostanziale coinvolgimento in una tale azione». «Tale descrizione, contenuta nell'articolo 3, par. 2, della definizione di aggressione annessa alla risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea generale», a giudizio della Corte, «riflette il diritto internazionale consuetudinario». Peraltro, la Corte ha affermato di non avere «ragioni per negare che, nel diritto consuetudinario, il divieto di attacchi armati possa applicarsi all'invio da parte di uno Stato di bande armate nel territorio di un altro Stato» se «tale operazione, in ragione delle sue dimensioni e dei suoi effetti, sarebbe stata classificata come un attacco armato» piuttosto che «un mero incidente di frontiera qualora fosse stata compiuta da forze armate regolari». Tuttavia, la Corte «ritiene che il concetto di "attacco armato" comprenda non solo attacchi da parte di bande armate, allorché tali attacchi si verificano in dimensioni significative» ma altresì «l'assistenza a ribelli nella forma della fornitura di armi o del supporto logistico o di altro tipo». «Tale assistenza» a sua volta «può essere considerata come una minaccia o un uso della forza» ovvero «equivалere all'intervento negli affari interni o esterni di altri Stati» e, ad avviso della Corte, «spetta allo Stato che è vittima dell'attacco armato formarsi e dichiarare l'opinione di essere stato attaccato» dal momento che «non vi è alcuna norma nel diritto internazionale consuetudinario che permetta ad un altro Stato di esercitare il diritto di legittima difesa collettiva» alla luce «della sua propria valutazione della situazione». Ciò significa che «quando viene invocata la legittima difesa collettiva ci si deve aspettare che lo Stato a beneficio del quale tale diritto viene esercitato si sia dichiarato vittima di un attacco armato» (§ 195).

A questo punto, la Corte ha esaminato «la questione se la liceità dell'uso della legittima difesa collettiva da parte di uno Stato terzo a favore dello Stato attaccato dipenda», oltre che dalle condizioni precedentemente esposte, anche «da una richiesta effettuata da tale Stato allo Stato terzo», sottolineando che «una disposizione della Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani viene qui in rilievo», precisamente «l'articolo 3, par. 2)» che stabilisce «il principio secondo cui: "un atto di aggressione contro uno Stato americano costituisce un atto di aggressione contro tutti gli altri Stati americani"». Pur non avendo «giurisdizione per considerare tale strumento come applicabile alla controversia», la Corte ha ritenuto possibile esaminare lo stesso «per accertare quale luce getti sul contenuto del diritto internazionale consuetudinario», prendendo inoltre in considerazione l'articolo 3 «del Trattato inter-americano di assistenza reciproca, firmato a Rio de Janeiro il 2 settembre 1947». Quanto a quest'ultimo, la Corte ha osservato che esso «prevede che le misure di legittima difesa collettiva adottate da ciascuno Stato siano decise "su richiesta dello Stato o degli Stati direttamente attaccati"», notando che «è significativo che il requisito di una richiesta da parte dello Stato attaccato appaia nel Trattato che si occupa particolarmente di queste questioni di mutua assistenza» anziché «nel testo più generale (la Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani)», tuttavia «l'articolo 28 di tale Carta prevede l'applicazione delle misure e dei procedimenti previsti dai "trattati speciali in materia"» (§§ 196-198). La Corte ha quindi rilevato che «nel diritto internazionale consuetudinario, a prescindere che sia generale o sia quello particolare al sistema giuridico inter-americano» non esiste «alcuna norma che permetta l'esercizio della legittima difesa collettiva in assenza di una richiesta da parte dello Stato che ritenga di essere vittima di un attacco armato»; concludendo pertanto che «la richiesta da parte dello Stato che è vittima di un preteso attacco armato» va ad aggiungersi al requisito che «tale Stato abbia dichiarato di essere stato attaccato» (§ 199).

La Corte ha infine esaminato se «nel diritto internazionale consuetudinario esista un requisito corrispondente a quello che si trova nel diritto partizio della Carta delle Nazioni Unite» in base al quale «lo Stato che pretende di esercitare il diritto di legittima difesa individuale o collettiva deve presentare un rapporto ad un organo internazionale competente a stabilire la conformità con il diritto internazionale delle misure che lo Stato intende giustificare su tale base», considerando che «un principio sancito in un trattato, se riflesso nel diritto internazionale consuetudinario, può ben sottrarsi alle condizioni e alle modalità che lo accompagnano nel trattato». A giudizio della Corte, «quale che sia l'influenza che la Carta può avere avuto sul diritto internazionale consuetudinario in questa materia, è chiaro che nel diritto internazionale consuetudinario non costituisce una condizione di liceità dell'uso della forza in legittima difesa» la circostanza che «sia stata seguita una procedura così strettamente dipendente dal contenuto di un impegno patrizio e delle istituzioni da esso stabilite». D'altro canto, «se la legittima difesa viene invocata come una giustificazione di misure che sarebbero altrimenti contrarie» non solo «al principio del diritto internazionale consuetudinario» ma anche «quello contenuto nella Carta» ci si «deve attendere che le condizioni della Carta vengano rispettate». Ne consegue che, «ai fini dell'esame sullo stato del diritto consuetudinario», secondo la Corte, «l'assenza di un rapporto può costituire uno dei fattori idonei ad indicare se lo Stato in questione fosse esso stesso convinto di agire in legittima difesa» (§ 200).

Sebbene gli Stati Uniti «per giustificare alcune attività che comportano l'uso della forza... hanno invocato unicamente l'esercizio del loro diritto di legittima difesa collettiva» (§ 201).

tiva)», la Corte ha ritenuto «di dover esaminare se il diritto internazionale consuetudinario, applicabile alla presente controversia, possa contenere altre norme che escludano l'illiceità di tali attività» chiedendosi se «vi sia qualche giustificazione per le attività in questione, da ricercare... nel diritto di adottare contromisure in risposta ai comportamenti del Nicaragua di cui non si asserisce che costituiscono un attacco armato». La Corte ha precisato di esaminare «questo punto in rapporto all'analisi del principio di non intervento nel diritto internazionale consuetudinario» (§ 201). Tale principio, che «implica il diritto di ogni Stato sovrano di condurre i suoi affari senza alcuna interferenza esterna», è stato considerato dalla Corte come «parte... integrante del diritto internazionale consuetudinario». «Le espressioni di una *opinio juris* concernente l'esistenza del principio di non intervento nel diritto internazionale consuetudinario» sono infatti, secondo la Corte, «numerose e non difficili da rilevare». «Naturalmente, le dichiarazioni con cui gli Stati riconoscono i principi di diritto internazionale stabiliti nella Carta delle Nazioni» non possono essere interpretati «come applicabili al principio di non intervento da parte degli Stati negli affari interni ed esterni di altri Stati» giacché «questo principio non è, come tale, enunciato nella Carta». Tuttavia la Carta non è intervenuta a «confirmare in forma scritta ogni principio essenziale del diritto internazionale in vigore» e «l'esistenza nella *opinio juris* degli Stati del principio di non intervento è supportata da una pratica ben consolidata e significativa», oltre al fatto che tale principio «è stato presentato come un corollario del principio dell'uguaglianza sovrana degli Stati» in particolare nella già citata risoluzione 2625 (XXV). Richiamando il principio di non intervento enunciato nella sua sentenza del 9 aprile 1949 sullo *Stretto di Corfù*<sup>4</sup>, la Corte ha affermato che lo stesso «è stato ripreso in numerose dichiarazioni adottate da Organizzazioni e Conferenze internazionali» alle quali «gli Stati Uniti e il Nicaragua hanno partecipato» come la «risoluzione 2131 (XX) dell'Assemblea generale». Rispetto a quest'ultima, la Corte ha notato che benché gli Stati Uniti, votando a favore della risoluzione, «abbiano dichiarato al momento della sua adozione» di considerare le dichiarazioni in essa contenute ««soltanto una dichiarazione di intenzione politica e non una formulazione del diritto»», l'essenziale «della risoluzione 2131 (XX) è stata ripresa nella dichiarazione approvata dalla risoluzione 2625 (XXV)» in occasione della cui «adozione il rappresentante degli Stati Uniti non ha effettuato alcuna analogia di dichiarazione» (§§ 202-203).

Per quanto concerne invece «le relazioni inter-americane», la Corte ha rilevato che gli Stati Uniti, ad esempio, hanno formulato una riserva «alla Convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli Stati (26 dicembre 1933)» dichiarando la propria opposizione ad ««interferenze nella libertà, nella sovranità o in altri affari interni, o ai procedimenti dei Governi delle altre nazioni»», ed inoltre hanno ratificato «il Protocollo addizionale relativo al non intervento (23 dicembre 1936)». Ancora, «in un contesto diverso», gli Stati Uniti «hanno espressamente accettato i principi sanciti» nella risoluzione 2131 (XX) «che appare nell'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1° agosto 1975)» il quale contiene «un'elaborata dichiarazione sul principio di non intervento». A giudizio della Corte, anche se «tali principi sono stati presentati come applicabili alle relazioni reciproche tra gli Stati partecipanti» è possibile

ritenere che «il loro testo provi l'esistenza, e l'accettazione da parte degli Stati Uniti, di un principio consuetudinario universalmente applicabile» (§ 204).

Accertata l'esistenza di una «molteplicità di dichiarazioni degli Stati accettanti il principio di non intervento», la Corte ha considerato altre due questioni inerenti al suddetto principio: la prima, riguardante il «contenuto esatto del principio così accettato», la seconda consistente nello «stabilire se la prassi sia sufficientemente conforme ad esso onde potersi considerare una norma di diritto internazionale consuetudinario». Rispetto al primo problema, la Corte ha affermato che il principio in esame «proibisce a tutti gli Stati o gruppi di Stati di intervenire direttamente o indirettamente negli affari interni o esterni di altri Stati». Di conseguenza, «l'intervento vietato deve... riguardare materie nelle quali ciascuno Stato può, in base al principio della sovranità statale, decidere liberamente»: tale è il caso «della scelta del sistema politico, economico, sociale e culturale e della formulazione della politica estera». Peraltro, «l'intervento è illecito quando utilizza metodi di coercizione rispetto a tali scelte, che devono restare libere» e di certo «l'elemento della coercizione... è particolarmente evidente nel caso dell'intervento che impieghi la forza» tanto «nella forma diretta di un'azione militare» che «nella forma indiretta del supporto ad attività armate sovversive o terroristiche all'interno di un altro Stato». «Tali forme di azione», come affermato dalla Corte, «sono quindi illecite alla luce sia del principio di non uso della forza che del principio di non intervento» (§ 205).

Dopo aver dichiarato l'intervento statunitense in Nicaragua contrario al divieto della minaccia e dell'uso della forza militare e al principio di non intervento negli affari interni ed esterni di altri Stati e non giustificabile a titolo di legittima difesa collettiva, la Corte ha altresì escluso che lo stesso potesse giustificarsi come intervento «umanitario», cioè come risposta alle violazioni dei diritti umani compiute, secondo gli Stati Uniti, dal governo nicaraguense. Sul punto, la Corte ha anzitutto precisato che «laddove i diritti umani sono protetti da convenzioni internazionali, la protezione assume la forma di queste intese» al fine di «monitorare o assicurare il rispetto dei diritti umani come sanciti nelle convenzioni stesse». La Corte, rilevando che «l'impugno politico da parte del Nicaragua era stata preso nel contesto dell'Organizzazione degli Stati Americani», ha affermato che gli organi di tale Organizzazione erano «autorizzati a monitorarne l'osservanza». Il Nicaragua, come osservato dalla Corte, «dal 1979 ha ratificato diversi strumenti internazionali sui diritti umani, fra i quali la Convenzione americana sui diritti umani (il Patto di San José, Costa Rica) e «i meccanismi ivi previsti hanno funzionato». In effetti, «la Commissione inter-americana sui diritti umani... ha agito e redatto due rapporti (OEA/Ser.L/V/II.53 e 62) in seguito alle visite della Commissione in Nicaragua» avvenute «su invito del Governo». Pertanto, «l'Organizzazione era in condizione, se lo desiderava, di adottare una decisione sulla base di questi rapporti» (§ 267). La Corte ha poi messo in evidenza che «l'uso della forza non poteva comunque costituire il metodo appropriato per controllare o assicurare» il rispetto dei diritti umani. Quanto «alle misure effettivamente prese», secondo la Corte, «la posa di mine nei porti... la distruzione di installazioni petrolifere» o ancora «l'addestramento, l'armamento e l'equipaggiamento dei *contras*» non poteva «essere compatibile» con la «la protezione dei diritti umani, visto il suo scopo strettamente umanitario». La Corte ha quindi concluso che «l'argomento fondato sul rispetto dei diritti umani in Nicaragua» non «poteva giustificare giuridicamente il comportamento degli Stati Uniti» oltre al fatto che non «po-

<sup>4</sup> *Supra*, § 274.

leva conciliarsi con la strategia giudiziaria dello Stato convenuto» basata « sul diritto di legittima difesa collettiva » (§ 268).

277. *Parere consultivo della Corte internazionale di giustizia dell'8 luglio 1996 sulla Licenzia della minaccia o dell'uso delle armi nucleari richiesto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.*

Nel suo parere consultivo dell'8 luglio 1996<sup>5</sup>, la Corte ha anzitutto avuto modo di precisare che « la protezione dei Patto sui diritti civili e politici non cessa in tempo di guerra, fatta salva la validità dell'articolo 4 » che « consente la deroga di alcune disposizioni » del Patto stesso « in circostanze di emergenza nazionale ». Al riguardo, la Corte ha evidenziato che « il diritto alla vita » sancito dall'art. 6 del suddetto Patto « non rientra tra le disposizioni derogabili » in situazioni eccezionali; in principio, infatti, « il diritto a non essere arbitrariamente privato della propria vita si applica anche in caso di ostilità ». In tale ipotesi, ha osservato la Corte, « il criterio per stabilire ciò che costituisce una privazione arbitraria della vita deve però essere determinato dalla *lex specialis* applicabile » ovvero « dal diritto applicabile ai conflitti armati disciplinata la condotta delle ostilità ». In altre parole, « se una determinata perdita della vita, attraverso l'uso di una certa arma in guerra, sia da considerarsi come una privazione arbitraria della vita » contraria all'art. 6 del Patto « può essere stabilito soltanto facendo riferimento al diritto applicabile ai conflitti armati » e non « ricavato dai termini del Patto stesso » (§ 25).

Sia pure incidentalmente, la Corte ha colto anche l'occasione per affermare — dopo aver riconosciuto che « l'ambiente è minacciato quotidianamente e che l'uso di armi nucleari potrebbe dar luogo ad una catastrofe ambientale », rilevando altresì che « l'ambiente non è un'astrazione, bensì rappresenta lo spazio vivente, la qualità della vita e la salute stessa degli esseri umani, comprese le generazioni future » — che « l'esistenza di un obbligo generale degli Stati di far in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione e sotto il loro controllo rispettino l'ambiente di altri Stati o di zone situate fuori dal controllo nazionale » fa attualmente « parte del corpo di regole del diritto internazionale dell'ambiente » (§ 29). La Corte ha poi precisato « che la questione non sia di chiedersi se i trattati relativi alla protezione dell'ambiente trovino o meno applicazione durante un conflitto armato » quanto piuttosto di « chiedersi se gli obblighi derivanti da tali trattati siano stati intesi » quali « obblighi contemplanti una restrizione assoluta durante un conflitto militare ». A giudizio della Corte, tali trattati non « possono esser stati intesi nel senso di privare uno Stato del suo diritto di legittima difesa, a termini del diritto internazionale », in virtù « dei suoi obblighi relativi alla protezione ambientale ». Certamente « gli Stati devono tener conto delle ragioni ambientali quando valutano ciò che è necessario e proporzionato nel perseguimento di obiettivi militari legittimi » giacché « il rispetto dell'ambiente costituisce uno degli elementi che vanno presi in considerazione » al fine di « stabilire se un'azione è stata svolta in conformità dei principi di necessità e di proporzionalità » (§ 30). Inoltre, ha osservato la Corte, « gli articoli 35, par. 3, e 55 del I Protocollo addizionale »

<sup>5</sup> *Supra*, 54.

alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 « prevedono una protezione aggiuntiva per l'ambiente ». Tali disposizioni, ad avviso della Corte, « considerate insieme... danno vita ad un obbligo generale di proteggere l'ambiente naturale contro i danni estesi, durevoli e gravi » nonché « al divieto di mezzi e metodi di guerra che sono concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, tali danni » e « al divieto di attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia » (§ 31). In breve, secondo la Corte, « il diritto internazionale vigente relativo alla protezione e alla salvaguardia dell'ambiente » sebbene non « vieti specificamente l'uso delle armi nucleari » indica « alcuni importanti fattori ambientali che devono essere adeguatamente presi in considerazione in occasione dell'attuazione dei principi e delle regole del diritto applicabile nei conflitti armati » (§ 33).

La Corte ha quindi esaminato la questione della liceità dell'impiego delle armi nucleari alla luce « delle disposizioni contenute nella Carta delle Nazioni Unite in materia di uso della forza armata », sottolineando che « tali disposizioni non si riferiscono a specifiche armi » giacché « trovano applicazione con riguardo a qualsiasi uso della forza, indipendentemente dalle armi impiegate ». La Carta infatti « né vieta espressamente, né permette l'uso di specifiche armi, comprese le armi nucleari » (§ 39). La Corte si è soffermata sul diritto di ricorrere alla legittima difesa, rilevando che tale diritto « in conformità dell'articolo 51 » della Carta « è soggetto a certe restrizioni », alcune delle quali « sono intrinseche alla nozione stessa di legittima difesa », altre invece « sono specificate nell'articolo 51 ». Anzitutto, la Corte ha ribadito che « la soggezione dell'esercizio del diritto internazionale consuetudinario », e che « questa duplice condizione si applica anche nel caso dell'articolo 51, quale che siano i mezzi impiegati ». « Il principio di proporzionalità non può per se stesso », a giudizio della Corte, « escludere in qualsiasi circostanza il ricorso alle armi nucleari in legittima difesa ». Certamente « un impiego della forza che sia proporzionato secondo il diritto di legittima difesa » per essere lecito « deve... soddisfare i requisiti del diritto applicabile nei conflitti armati, e in particolare i principi e le regole del diritto internazionale umanitario ». La Corte ha inoltre osservato che « alcuni Stati hanno affermato, nelle loro difese scritte e orali, che nel caso delle armi nucleari, la condizione della proporzionalità debba valutarsi alla luce di altri fattori », in quanto « la natura stessa delle armi nucleari, e l'alta probabilità di un innalzamento di livelli di scambio nucleare » implicano « dei rischi di devastazione estremamente elevati ». « Il fattore di rischio », secondo tali Stati, « esclude qualsiasi possibilità di rispettare le condizioni di proporzionalità ». Sul punto, la Corte ha affermato di non ritenere « necessario impegnarsi nella quantificazione di tali rischi » né di « investigare sulla questione se esistano armi nucleari tattiche sufficientemente precise da limitare questi rischi », essendo « sufficiente osservare che la natura stessa di tutte le armi nucleari e i gravi rischi che ad esse sono associate costituiscono ulteriori fattori che gli Stati », i quali « ritengono di poter esercitare una risposta nucleare in legittima difesa in conformità dei requisiti della proporzionalità », devono comunque « tener presenti ». Oltre alle condizioni della necessità e della proporzionalità, l'articolo 51, come rilevato dalla Corte, « richiede specificamente che le misure prese dagli Stati nell'esercizio del diritto di legittima difesa siano immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di sicurezza » prevedendo inoltre che « tali misure non influenzano sul potere e sul dovere del Consiglio di sicurezza, a termini della Carta, di prendere in qualsiasi momento le misure » che esso « ritenga necessarie per il manteni-